

COMUNE DI BOGLIASCO

Provincia di Genova

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 del 27-07-2015

Oggetto: *IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2015*

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **18:30** si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Risultano:

Pastorino Luca	P	BOMBARDIERI MASSIMO	P
BRISCA GIANLUIGI	P	FERRARINI FRANCESCA	P
OLIVA LAURA	P	CELLE ANGELO PAOLO	P
MANGINI PAOLA MARIA	P	FOSSA FEDERICO	A
CROVETTO ANNA MARIA	P	FRACAS SERAFINO	P
PENCO VIRGILIO	P	ION SCOTTA ANNA	P
BOLOGNINI LORENZO	P		

PRESENTI...: 12

ASSENTI.....: 1

Assume la presidenza il Dott. Luca Pastorino, in qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Generale, Scrocco Domenico. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Relazione sulla pratica il Sindaco.

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU **sull'abitazione principale** in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- il Fondo di solidarietà è ripartito con DPCM, tenendo conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le aliquote IMU per l'anno 2014;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2015 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 22/09/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento IMU sono equiparati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare di cui è assegnatario il coniuge separato o divorziato (comma 12 quinquies, art. 4 del D.L. 16/2012), in quanto tale assegnazione, ai soli fini IMU si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione;
- una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (dal 2015);

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Richiamata la proposta deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 13/05/2015 inerente la determinazione delle aliquote TASI per l'anno di imposta 2015, come di seguito riportato:

Abitazione principale e assimilate..... 2,00 per mille;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,5 x mille
Unità immobiliare (solo cat. A/1, A/8, e A/9) posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a condizione che non risulti locata	4,5 x mille
Casa coniugale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) il cui assegnatario è il coniuge separato o divorziato	4,5 x mille
ALTRI IMMOBILI (per i quali non è prevista un'aliquota specifica)	10,60 x mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado ivi residenti (con presentazione di apposita dichiarazione)	9,80 x mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetti ivi residenti (con presentazione di apposita dichiarazione)	10,20 x mille
Terreni (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)	10,60 x mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a € 3.008.000, a cui si sottrae la:

- decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€ 883.170);
 - trattenuta per incapienza del Fondo di solidarietà comunale (€ 756.850);
 - somma a debito 2014 ancora da recuperare da Agenzia Entrate (€ 290.493)
- per un gettito netto di € 1.077.212;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che presso gli uffici comunali viene conservata la registrazione magnetofonica della presente seduta consiliare;

Il Sindaco comunica che rispetto allo scorso anno non cambia nulla.

Il Consigliere Celle fa osservazione sull' aliquota del 10,20 applicata agli immobili locati che poteva essere ridotta.

Annuncia il suo voto contrario come lo scorso anno.

Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 12 di cui n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Celle) e n. 2 astenuti (Fracas e Ion Scotta)

DELIBERA

1. approvare, per l'anno di imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,5 x mille
Unità immobiliare (solo cat. A/1, A/8,e A/9) posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero a condizione che non risulti locata	4,5 x mille
Casa coniugale (solo cat. A1/, A/8 e A/9) il cui assegnatario è il coniuge separato o divorziato	4,5 x mille
ALTRI IMMOBILI (per i quali non è prevista un'aliquota specifica)	10,60 x mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado ivi residenti (con presentazione di apposita dichiarazione)	9,80 x mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetti ivi residenti (con presentazione di apposita dichiarazione)	10,20 x mille
Terreni (esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)	10,60 x mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. di stimare in € 1.077.000 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 1.930.513 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Con successiva richiesta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 12 di cui n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Celle) e n. 2 astenuti (Fracas e Ion Scotta)

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18/08/2000.

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dall'ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. D'Amico Sandra

Bogliasco, lì 09-07-2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Responsabile dall'ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. D'Amico Sandra

Bogliasco, lì 09-07-2015

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Domenico Scrocco

Il Presidente

F.to Dott. Luca Pastorino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile procedimento amministrativo certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **06-08-2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al **21-08-2015**.

Lì, 06-08-2015

IL RESPONSABILE

F.to Rag. Maddalena Terrile

Questa deliberazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.vo n.267 del 18/8/2000.

Lì, 06-08-2015

IL RESPONSABILE

F.to Rag. Maddalena Terrile

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì 06/08/2015

IL RESPONSABILE

Rag. Maddalena Terrile

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il **17-08-2015**

Lì, 17-08-2015

IL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO